



Comune di Borgosatollo
PROTOCOLLO ARIA 2018/2019

LIVELLO 0	LIVELLO 1	LIVELLO 2
MISURE STRUTTURALI ATTIVE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE	Al superamento dei 4 giorni del valore di 50 microgrammi/mc di PM10 scattano le MISURE TEMPORANEE DI 1° LIVELLO (in aggiunta a quelle strutturali già in vigore)	Al superamento dei 10 giorni del valore di 50 microgrammi/mc di PM10 scattano le MISURE TEMPORANEE DI 2° LIVELLO (in aggiunta a quelle di 1° livello anche se non attivato)
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 blocco di Euro 0 benzina – Euro 0, Euro 1 e Euro 2 diesel.	Limitazione delle autovetture private fino a Euro 4 diesel (compreso) dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali (autocarri) Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30	Estensione delle limitazioni per le autovetture Euro 4 diesel nella fascia 8.30 – 18.30 e dei veicoli commerciali (autocarri) Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 18.30, Euro 4 diesel dalle 8.30 alle 12.30
MISURE STRUTTURALI ATTIVE DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO		
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 blocco di Euro 3 diesel.		
Blocco permanente di motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi Euro 0. Per Euro 1 dal lunedì al venerdì 7.30-19.30		
Il blocco della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni dell'agglomerato di Brescia (tra cui Borgosatollo) con l'esclusione: delle autostrade, delle strade di interesse regionale, dei tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.		
Sono esclusi dal blocco della circolazione: veicoli elettrici, veicoli alimentati a metano o gpl, veicoli a gasolio dotati di efficaci sistemi di abbattimento polveri (filtro antiparticolato corrispondente a Euro 5), veicoli di interesse storico o collezionistico, veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti, macchine agricole, motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, veicoli e motocicli della Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Guardia di Finanza, Forze Armate, Polizia Locale, Corpo Forestale, Protezione Civile, Veicoli di Pronto soccorso sanitario, scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale, veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap, autovetture targate CD e CC.	Stesse esclusioni	Stesse esclusioni
Sono derogati dal blocco della circolazione: veicoli che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, veicoli di commercianti ambulanti, veicoli degli operatori dei mercati ortofrutticoli ecc., veicoli blindati, veicoli di medici e veterinari, veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili, veicoli utilizzati dai lavoratori con tumi lavorativi, veicoli di sacerdoti, veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling), veicoli delle autoscuole, veicoli dei donatori di sangue.	Stesse deroghe	Stesse deroghe
E' richiesto lo spegnimento dei motori dei veicolimerci durante le fasi di carico e scarico, nonché lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea.		
Le sanzioni previste per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da €75,00 a €450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale 24/06.	Sanzione pecuniaria amministrativa da €164,00 a €663,00 ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 13 bis del D.lgs 285/92 e s.m.i.	Sanzione pecuniaria amministrativa da €164,00 a €663,00 ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 13 bis del D.lgs 285/92 e s.m.i.
Ulteriori provvedimenti antiinquinamento in ambito civile e agricolo	Ulteriori provvedimenti antiinquinamento in ambito civile e agricolo	Ulteriori provvedimenti antiinquinamento in ambito civile e agricolo
Divieto di utilizzo (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento) di camini aperti, camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%.	Divieto di utilizzo di camini e/o stufe alimentate a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe 3 stelle.	
Divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali.	Divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto.	Divieto di utilizzo di camini e/o stufe alimentate a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe 4 stelle.
La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4 della Legge regionale 24/06 e varia da €500,00 a €5000,00.	Limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi commerciali.	Sanzione pecuniaria amministrativa fino a un massimo di €500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e art. 16 della Legge 689/1981.
	Divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso.	
	Divieto di spandimento di liquami zootecnici.	
	Sanzione pecuniaria amministrativa fino a un massimo di €500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e art. 16 della Legge 689/1981.	